



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO TRIBUTI

CONTRÀ SAN MARCO 26 - 36100 VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU TRANSENNE PARAPEDONALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione d'uso e gestione di spazi pubblicitari su transenne parapetonali di proprietà del Comune di Vicenza situati all'esterno del centro storico per complessivi metri lineari 1.885 circa.

Gli impianti verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e rimarranno nella disponibilità dello stesso aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

L'elenco dei siti è allegato al presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta.

Alla scadenza citata gli impianti verranno restituiti al Comune di Vicenza, liberi da qualsiasi tabella pubblicitaria ed in buono stato di conservazione, previa stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con il concessionario medesimo.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il relativo contratto entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 4 - ONERI TRIBUTARI E CANONI

Il concessionario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

- a) canone di concessione nella misura risultante dal contratto, da corrispondere in rate trimestrali anticipate di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Il canone sarà

soggetto a rivalutazione automatica annuale pari all'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente; tale rivalutazione deve intendersi con decorrenza dal 3° anno solare successivo dalla data della stipula. Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

- b) C.U.P.- Esposizione Pubblicitaria per ogni tabella pubblicitaria, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora il concessionario chiedesse all'Amministrazione Comunale di estendere la concessione ad ulteriori transenne parapetonali dovrà corrispondere un canone aggiuntivo proporzionale, a metro lineare, a quello risultante dalla gara.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali, viene fissata nella misura del 5% dell'importo complessivo della concessione una garanzia definitiva che verrà costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

L' Istituito garante dovrà espressamente dichiarare:

- a) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- b) di escludere, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- c) di rinunciare, in deroga all'art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La garanzia prestata, escutibile a prima richiesta entro 15 giorni, sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza e alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché dell'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 7, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART. 6 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto di concessione e comunque dovrà gestire gli impianti anche nelle more della stipula del contratto, ove ne ricorrano i presupposti d'urgenza e venga stabilito espressamente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART. 7 REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

- a) in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- b) in caso di ritardato pagamento delle rate di cui all'art. 4 per un periodo superiore a 90 giorni;
- c) in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti ritorneranno nella disponibilità del Comune. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente, oppure di indire una nuova gara.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 1.000.000,00 escludendo il Comune di Vicenza da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Concedente entro la data di inizio della concessione.

ART. 9 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità e lo stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento, con facoltà di rivalsa sul danneggiante se individuato.

ART. 10 – TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi, a propria cura e spese, entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento al Comune per i danni subiti.

ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Vicenza sarà competente per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.